



**ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20 DELLA  
LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2000, N. 7,  
PER LA "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AMBITO  
DELL'EX CASERMA VITTORIO EMANUELE III"**

**ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20 DELLA  
LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2000, N. 7, PER LA "RIQUALIFICAZIONE  
E VALORIZZAZIONE DELL'AMBITO DELL'EX CASERMA VITTORIO  
EMANUELE III"**

tra

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dall'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie Francesco Peroni;

il Comune di Trieste, rappresentato dal Sindaco Roberto Cosolini;

e

l'Agenzia del Demanio, rappresentata dal Direttore Roberto Reggi;

**VISTI**

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", ed in particolare gli articoli 19 e 20;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 15, concernente "Accordi fra pubbliche amministrazioni";

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che ha istituito l'Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio;

- il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante "Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni ed integrazioni;

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che prevede un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici;
- il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l'articolo 11-quinquies che, nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa autorizzare l'Agenzia del demanio ad effettuare operazioni di vendita in blocco, a trattativa privata, di immobili di proprietà statale ovvero immobili degli enti territoriali;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)", ed in particolare l'articolo 1, commi 262 e 263;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)", ed in particolare l'articolo 2, commi 222 e 222 bis;
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'articolo 56 bis, concernente la semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, ed in particolare l'articolo 26, concernente misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati;

- la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, recante "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio";

#### **PREMESSO CHE**

- il Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 8, della legge regionale n. 5/2007, ha portato a conoscenza dell'Agenzia del Demanio l'avvenuta assunzione delle direttive da seguire per la predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale comunale;

- a seguito di tale attività, nel dicembre 2013, è stata definita una prima intesa ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 13, della citata legge regionale n. 5/2007;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 16 aprile 2014, il Comune di Trieste ha adottato il Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC);

- nell'ambito delle procedure previste per la formazione del nuovo PRGC, in coerenza con le previsioni della legge regionale n. 5/2007 e della necessità di raggiungere un'Intesa, è stata avviata un'attività di concertazione tra il Comune di Trieste e l'Agenzia del Demanio – Direzione regionale Friuli Venezia Giulia, al fine di condividere i criteri della valorizzazione di un ampio portafoglio di immobili di proprietà dello Stato;

- in data 9 giugno 2014 l'Agenzia del demanio ha presentato le sue osservazioni al nuovo PRGC, in coerenza con quanto già condiviso con l'Amministrazione comunale, proponendo nuove destinazioni urbanistiche per gli immobili di proprietà dello Stato presenti sul territorio comunale;

- nell'ambito dei processi di trasformazione della città, assume particolare rilievo la rifunzionalizzazione del complesso immobiliare della ex Caserma Vittorio Emanuele III, bene individuato dal Ministero della Difesa con decreto direttoriale n. 88/2/5/2012 del 24 agosto 2012, recante l'elenco degli immobili da riconsegnare all'Agenzia del demanio per le finalità dell'articolo 33, comma 8-quater, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e successivamente modificato e integrato;

- il complesso immobiliare di cui trattasi è destinato ad essere inserito in programmi di dismissione e valorizzazione, ai sensi della normativa vigente;

- per il soddisfacimento di obiettivi di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze ha assentito con nota n. 19425 del 16 settembre 2014, per l'anno corrente, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 11-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

- il Comune di Trieste, con nota del 17 ottobre 2014, a firma del Sindaco, ha espresso la propria disponibilità alla conclusione di una intesa di carattere istituzionale che attesti la condivisione dei risultati sinora conseguiti e che individui in maniera impegnativa le prossime azioni per lo sviluppo e l'attuazione dell'iniziativa;

- l'Agenzia del Demanio, con nota prot. n. 27677 del 29 ottobre 2014, a firma del Direttore, condividendo la volontà manifestata dall'Amministrazione Comunale, si è dichiarata disponibile a formalizzare gli impegni assunti mediante la sottoscrizione di idonea intesa;

- l'Intesa Istituzionale fra il Comune di Trieste, il Ministero della Difesa e l'Agenzia del Demanio per l'attuazione di un programma di valorizzazione e razionalizzazione di immobili di proprietà dello Stato presenti nel territorio comunale è stata sottoscritta il 9 e 10 dicembre 2014;

- nell'Atto di Intesa Istituzionale, il Comune di Trieste ha assunto, fra l'altro, l'impegno di attivare forme semplificate ed accelerate di variazione dello strumento urbanistico attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma per riqualificare il complesso immobiliare della ex Caserma Vittorio Emanuele III, in quanto funzionale alla più ampia rigenerazione dell'ambito urbano di riferimento;

- per il raggiungimento delle finalità contenute nell'Intesa, il Comune si è impegnato a valorizzare la Caserma Vittorio Emanuele III;

**CONSIDERATO CHE**

- nell'espletamento delle necessarie attività tecniche preliminari e propedeutiche all'alienazione del compendio immobiliare, è stato accertato che non sussiste la doppia conformità fra la situazione urbanistica risultante dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente e quella dettata dal Piano Regolatore Generale Comunale adottato, in quanto il PRGC vigente - variante 66 classifica l'area parte in zona U1, per "servizi ed attrezzature pubbliche con destinazione specifica -attrezzature socio-sanitarie ex caserme di via Rossetti" e parte nella zona di destinazione speciale ad usi infrastrutturali "Z1, servizi stradali", mentre il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 15 di data 16 aprile 2014, classifica la medesima area come "Aree della Grande Trasformazione", garantendo conseguentemente la completa rifunzionalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dell'area;
- la salvaguardia urbanistica in essere fino all'approvazione del nuovo PRGC si riverbera, condizionandola negativamente, sull'attività di vendita e pertanto si rende necessario uniformare le previsioni urbanistiche di entrambi gli strumenti, assicurando in tal modo tempi certi e rapidi per consentire l'inserimento del compendio immobiliare nel programma straordinario di cessione di immobili pubblici del corrente anno;
- dall'adozione del nuovo PRGC ha preso avvio la procedura, prevista dalla legge regionale n. 5/2007, di raggiungimento delle intese sulle modifiche di destinazione d'uso dei beni demaniali;
- nel procedimento che porta alla definizione dell'intesa sul compendio demaniale "Caserma Vittorio Emanuele III" sono state concordate con l'Agenzia del Demanio alcune lievi modifiche alle opere di urbanizzazione e al perimetro del comprensorio;
- tale previsione deve venir assunta modificando sia lo strumento urbanistico vigente( – V 66 – ) sia quello adottato anticipando, nella sostanza, le scelte urbanistiche ivi previste;
- il PRGC adottato è stato già sottoposto all'esame della Regione così come previsto dalla succitata legge regionale n. 5/2007 e la Regione - sull'area in oggetto- ha avanzato una riserva vincolante relativa alla verifica del carico

urbanistico e alla necessità di inserire una disposizione che garantisca il rispetto del parametro relativo alla distanza di dieci metri fra pareti finestrate;

- il Comune di Trieste ha sviluppato ulteriori elementi a supporto della scelta pianificatoria, atti a superare la riserva, entrambi contenuti nell'elaborato di Piano allegato al presente atto;
- nell'ambito del procedimento di formazione del nuovo PRGC è stata attivata la procedura di VAS, il cui Rapporto Ambientale è allegato e costituisce parte integrante del PRGC adottato con delibera del Consiglio Comunale n.15 del 16 aprile 2014, e che per l'ambito in oggetto la stessa si è conclusa con la deliberazione n. 498 di data 24 novembre 2014;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 24 e 63 della legge regionale n. 5/2007 lo strumento urbanistico comunale può essere variato con Accordo di Programma in presenza dei presupposti e con le procedure di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 7/2000 e dell'articolo 24 della legge regionale n. 5/2007;
- le aree site nell'ex Caserma Vittorio Emanuele III , già individuate nel vigente PRGC parte come aree per attrezzature pubbliche con destinazione U1, per "servizi ed attrezzature pubbliche con destinazione specifica -attrezzature socio-sanitarie ex caserme di via Rossetti" e parte nella zona di destinazione speciale ad usi infrastrutturali "Z1, servizi stradali" , risultano ora inutilizzate in quanto, con il mutare degli equilibri internazionali, l'allargamento dell'Unione Europea ed il passaggio dall'esercito di leva all'esercito professionale, la caserma è risultata del tutto sovradimensionata rispetto agli organici dei nuovi reparti e alle necessità della difesa nazionale e, pertanto, non è più utilizzata dalle Forze Armate a partire dal 2008 con grave nocumento e degrado non solo per il compendio stesso ma anche per le aree limitrofe e per la città;
- la concreta opportunità di vendita, da realizzarsi necessariamente in tempi stretti per il soddisfacimento di obiettivi di finanza pubblica, richiede di definire il nuovo assetto urbanistico, essendo quello previsto dalla strumentazione vigente irrealizzabile;

- quanto sopra consente di dare concreto avvio ad un percorso anche finalizzato a contrastare i noti fenomeni di degrado cui gli edifici abbandonati danno origine, fonte di grave disordine ambientale e causa di pericolo per la pubblica e privata incolumità e che porterà al Comune, in fase di attuazione delle previsioni di Piano, la cessione gratuita di un edificio individuato entro il sub ambito C nella scheda PO3, al fine del suo recupero e possibile ampliamento esclusivamente per attrezzature e servizi, anche in funzione del polo scolastico limitrofo;

- i contenuti urbanistici del presente Accordo di programma devono essere funzionali al fine di cui sopra, allo scopo di rendere possibile l'inserimento del compendio immobiliare nel programma straordinario di cessioni di immobili pubblici del corrente anno;

- la realizzazione degli interventi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e a tal fine deve essere intrapresa ogni azione, anche di impulso, utile alla loro completa e tempestiva attuazione;

- in caso di alienazione del compendio immobiliare di proprietà dello Stato è assegnata al Comune di Trieste una premialità ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge n. 351/2001, convertito dalla legge n. 410/2001, e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la deliberazione n. 480 del 12 novembre 2014, con la quale la Giunta comunale ha riconosciuto il rilevante interesse comunale ed ha espresso parere favorevole sulla richiesta avanzata dall'Agenzia del Demanio di attivare la procedura di Accordo di Programma per la completa rifunzionalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dell'area con definizione del nuovo assetto urbanistico;

**Vista** la nota n. prot. gen. n. 184278 di data 12 novembre 2014, con la quale il Sindaco del Comune di Trieste ha promosso la stipulazione dell'Accordo di programma chiedendo alla Regione di manifestare il proprio interesse;

**Atteso** che ai sensi della vigente legislazione statale in materia e dei principi dalla stessa desumibili, in coerenza con gli strumenti previsti dalla vigente legislazione regionale appare opportuno attuare strumenti di semplificazione documentale e procedimentale per consentire al Comune di portare a

compimento l'operazione di cui trattasi, funzionale, come sopra meglio precisato, ad un programma di valorizzazione e recupero di un compendio da destinare a servizi;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 2224 di data 29 novembre 2014, con la quale la Giunta regionale ha riconosciuto il rilevante interesse regionale alla adesione all'Accordo di programma promosso dal Comune di Trieste per la rifunzionalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dell'ambito dell'ex Caserma Vittorio Emanuele III, con effetto di variante alla strumentazione urbanistica generale del Comune di Trieste;

**Atteso** che, al fine della definizione dell'Accordo di programma in questione, il Sindaco del Comune di Trieste ha convocato per il giorno 1 dicembre 2014 la Conferenza ex articolo 19 della legge regionale n. 7/2000 fra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e che, all'esito della stessa, è stata accertata la comune e concorde volontà di pervenire alla stipulazione di un Accordo di programma con le finalità sopra meglio specificate, per garantire il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza;

**Atteso** che, in seno alla procedura di formazione del nuovo Piano regolatore adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 16 aprile 2014, è stata presentata per l'area in argomento l'osservazione prot. gen. n.116718 di data 17 luglio 2014 (progressivo n. 240), con la richiesta di limitare la funzione residenziale al solo fabbricato ex alloggi personale ed escludere aumenti di cubatura;

**Atteso** che il Comune di Trieste con il presente Accordo di programma dà conto dell'osservazione, non accogliendola;

**Atteso** che le parti danno atto che successivamente alla ratifica dell'Accordo di programma per l'ambito oggetto dell'Accordo cesserà la salvaguardia ai sensi dell'articolo 63 ter, comma 2, della citata legge regionale n. 5/2007, conseguente all'adozione del nuovo PRGC;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 2361 di data 5 dicembre 2014, di autorizzazione alla stipulazione dell'Accordo;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 522 di data 4 dicembre 2014;

Tutto ciò premesso, le convenute parti concordano, per quanto di rispettiva competenza, quanto segue:

### **Articolo 1**

*(Recepimento delle premesse)*

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma che viene sottoscritto fra le parti ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e dell'articolo 24 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5.

### **Articolo 2**

*(Finalità e oggetto dell'Accordo di programma)*

1. Il presente Accordo ha il fine di definire ed attuare il programma di valorizzazione e razionalizzazione di immobili di proprietà dello Stato presenti nel territorio comunale e specificamente del compendio immobiliare denominato "ex Caserma Vittorio Emanuele III" ubicato in via Rossetti, p.c.n. 1222/1 del C.C. di Chiadino di proprietà dello Stato per il quale è stata sottoscritta un'Intesa Istituzionale in data 9 e 10 dicembre 2014.

2. Gli obiettivi che tale iniziativa persegue sono:

- a) assicurare tempi certi e rapidi alle concrete operazioni di trasformazione del territorio per consentire l'inserimento del predetto compendio immobiliare nel programma straordinario di cessioni di immobili pubblici del corrente anno, con ciò perseguendo il soddisfacimento di obiettivi di finanza pubblica;
- b) dare concreto avvio ad un percorso anche finalizzato a contrastare i noti fenomeni di degrado cui gli edifici abbandonati danno origine, fonte di grave disordine ambientale e causa di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- c) assicurare al Comune, in fase di attuazione delle previsioni di Piano, la cessione gratuita di un edificio individuato entro il sub ambito C nella scheda PO3, al fine del suo recupero e possibile ampliamento esclusivamente per attrezzature e servizi, anche in funzione del polo scolastico limitrofo;

d) garantire un ordinato assetto e sviluppo del territorio evitando il consumo del suolo di aree libere ed inedificate attraverso la riqualificazione e rifunzionalizzazione di quelle esistenti già edificate;

e) perseguire il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di benessere dei cittadini e di contribuire allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività dei settori interessati;

f) ricevere, in caso di alienazione dei compendi immobiliari di proprietà dello Stato, una premialità ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge n. 351/2001, convertito dalla legge n. 410/2001, e successive modifiche e integrazioni;

3. A tal fine le Parti stabiliscono, attraverso il presente Accordo di programma, di:

a) attuare il programma di valorizzazione e razionalizzazione dell'immobile di proprietà dello Stato con modifica della destinazione urbanistica del Piano vigente relativa all'ex Caserma Vittorio Emanuele III corrispondente alla p.c.n. 1222/1 del C.C. di Chiadino;

b) adottare le forme di semplificazione dell'azione amministrativa di cui al Titolo I, Capo IV della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, e le forme di accelerazione delle procedure più opportune tra quelle previste dall'articolo 24 della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5, e dal relativo Regolamento di attuazione – Parte I Urbanistica, per assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi sopra elencati, anche determinando le varianti agli strumenti urbanistici necessarie.

### **Articolo 3**

*(Proprietà delle aree)*

1. Le Parti danno atto che la proprietà delle aree e degli immobili costituenti il Compendio immobiliare denominato ex Caserma Vittorio Emanuele III, oggetto del presente Accordo, è dello Stato.

### **Articolo 4**

*(Intesa)*

1. Il Comune di Trieste e l'Agenzia del Demanio danno atto di aver sottoscritto in data 9 e 10 dicembre 2014 l'Intesa Istituzionale sulla valorizzazione

urbanistica dell'ex Caserma Vittorio Emanuele III, impegnandosi a recepire le risultanze condivise dell'attività di concertazione all'interno della strumentazione urbanistica con la sottoscrizione di un Accordo di Programma.

2. L'atto predetto costituisce Intesa con l'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 13, della legge regionale n. 5/2007.

### **Articolo 5**

*(Valutazione ambientale strategica)*

1. Le parti prendono atto che la Giunta comunale, in qualità di Autorità competente, sulla base del rapporto ambientale allegato alla DC 15 dd. 16.04.2014 di adozione del nuovo PRGC, ha espresso parere favorevole con deliberazione giuntale n.° 498 dd. 24.11.2014 in ordine alla Valutazione Ambientale strategica , di cui al procedimento avviato con DG n° 120 dd. 02.04.2012 che comprende le procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357/ 1997, limitatamente all'area in argomento.

### **Articolo 6**

*(Riserve regionali e osservazione)*

1. Con deliberazione giuntale n. 1633 di data 5 settembre 2014 la Regione ha presentato riserva vincolante finalizzata a verificare la sostenibilità urbanistica ed il rispetto del parametro relativo alla distanza di dieci metri fra pareti finestrate. Le parti danno atto che gli allegati elaborati di variante contengono le integrazioni necessarie in relazione alle riserve espresse e che gli stessi danno conto della osservazione progressivo n. 240, non accogliendola. La Regione ritiene che le riserve sono state superate.

### **Articolo 7**

*(Variante Urbanistica)*

1. Al fine di dare attuazione al programma di valorizzazione e razionalizzazione di immobili di proprietà dello Stato, limitatamente al compendio della Caserma Vittorio Emanuele III, vengono apportate le necessarie variazioni urbanistiche consistenti in:

a) approvazione variante al Piano regolatore generale comunale (PRGC) vigente che sostanzialmente anticipa le previsioni già contenute nel PRGC

adottato e quindi introduce anche le modifiche conseguenti all'Intesa di cui al precedente art. 4 e le integrazioni derivanti dal recepimento delle riserve regionali vincolanti disposte sul nuovo PRGC con deliberazione della Giunta regionale n. 1633 del 05.09.2014;

Nello specifico la variazione al vigente PRGC consiste nella riclassificazione della p.c.n. 1222/1 del C.C. di Chiadino, "Caserma Vittorio Emanuele III", da zona omogenea U1, per "Servizi ed attrezzature pubbliche con destinazione specifica -attrezzature socio-sanitarie ex caserme di via Rossetti" e zona di destinazione speciale ad usi infrastrutturali "Z1, servizi stradali in zona "Aree della Grande Trasformazione". Il presente Accordo determina la variante n. 127 al vigente PRGC;

b) approvazione variante al nuovo Piano Regolatore Generale Comunale già adottato limitatamente al compendio sopracitato, con l'introduzione delle modifiche conseguenti all'Intesa di cui all'art. 4 ed al recepimento delle riserve regionali vincolanti sopra richiamate.

Nello specifico la variazione al nuovo PRGC già adottato, limitatamente al compendio oggetto del presente Accordo (p.c.n. 1222/1 del C.C. di Chiadino):

- conferma la previsione di zona "Area della Grande Trasformazione" regolamentata dalla scheda "PO3-2.2-Ex Caserma di via Rossetti" del nuovo PRGC;"
- modifica il perimetro della "Area della Grande Trasformazione" escludendo i beni non demaniali;
- modifica ed integra alcune prescrizioni specifiche contenute nella scheda PO3-2.2-Ex Caserma di via Rossetti derivanti dal raggiungimento dell'Intesa di cui all'art. 4 e dal recepimento delle Riserve Regionali.

Con riferimento ai beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Parte Seconda), presenti nel compendio oggetto dell'Accordo, il nuovo PRGC è stato inoltrato alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del FVG, alla Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del FVG ed alla Soprintendenza per i beni archeologici del FVG e le stesse non hanno espresso alcun rilievo in ordine alle nuove previsioni.

## **Articolo 8**

*(Allegati)*

1. Al presente Accordo vengono allegati quali parti integranti e sostanziali i seguenti elaborati:

Sub A): Stralcio intesa istituzionale sottoscritta ai sensi dell'art.63 bis, comma 13, della LR legge regionale 5/2007;

Sub B): Relazione;

Sub C): Variante urbanistica al PRGC vigente:

- Elaborato A – Zonizzazione – VARIANTE;
- Elaborato B – Servizi – VARIANTE;
- Elaborato Ba – Attrezzature e Servizi – VARIANTE,;
- Elaborato C – Viabilità – VARIANTE,;
- Elaborato D – Norme tecniche di attuazione – VARIANTE,;
- Elaborato E – Strumenti attuativi – VARIANTE,;
- Elaborato Ea – Quaderno degli ambiti– VARIANTE;
- Asseverazione ai sensi articolo dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale n.. 27/88, così come introdotto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 15/1992;

Sub D): Variante urbanistica al nuovo PRGC:

- Elaborato PO2 Zonizzazione – VARIANTE;
- Elaborato PO3 : schede di progetto – VARIANTE.

**Articolo 9**

*(Domicilio legale)*

1. Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio ognuno presso la propria sede e precisamente:

- Regione Friuli Venezia Giulia: Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia, n. 1;
- Comune di Trieste: Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia, n. 4;
- Agenzia del Demanio: Roma, via Barberini, n. 38.

**Articolo 10**

*(Approvazione)*

1. Il presente Accordo di Programma sarà sottoposto alle procedure di approvazione previste dall'articolo. 20 della legge regionale n. 7/2000 e precisamente:

- ratifica da parte del Consiglio comunale entro 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo;
- approvazione con Decreto del Presidente della Regione;
- pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### **Articolo 11**

*(Entrata in vigore dell'Accordo)*

1. Il presente Accordo di Programma diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione di approvazione.

#### **Articolo 12**

*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sul rispetto dell'Accordo di programma e il coordinamento delle azioni necessarie alla sua realizzazione è svolto da un Comitato costituito dai rappresentanti delle parti sottoscrittrici, che si impegnano a nominarli.

#### **Articolo 13**

*(Durata)*

1. Fino all'approvazione del nuovo strumento urbanistico generale comunale, il presente Accordo di programma può venir modificato con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 7/2000 per concorde volontà delle parti e/o dei loro aventi causa nel caso di intervenuta cessione degli immobili pubblici.

#### **Articolo 14**

*(Foro competente)*

1. Per ogni controversia è competente il Foro di Trieste.

L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie

Francesco Peroni

Il Sindaco del Comune di Trieste

Roberto Cosolini

Il Direttore dell'Agenzia del Demanio  
Roberto Reggi